

**Art. 4 estratto dal documento “Condizioni generali della compravendita per autoveicoli MINI” reperibile per intero qui:  
[https://www.mini.it/it\\_IT/home/footer/condizioni-general.html](https://www.mini.it/it_IT/home/footer/condizioni-general.html)**

#### **Art. 4 Condizioni di garanzia**

**4.1.** Il Venditore garantisce l'assenza di vizi e difetti di conformità dal bene per la durata di due anni dalla sua consegna all'Acquirente, senza limiti di percorrenza.

**4.2.** In caso di vizi o difetti di conformità del bene compravenduto il Venditore deve sostituire i pezzi difettosi, tenendo a proprio carico anche i costi della manodopera e dei materiali di consumo necessari per la sostituzione.

Tutti i pezzi sostituiti con pezzi nuovi divengono automaticamente di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata che esegue la sostituzione. Le riparazioni e le sostituzioni devono essere eseguite entro tempi ragionevoli in modo da ridurre al massimo gli inconvenienti per l'Acquirente.

La garanzia legale relativa ai pezzi sostituiti nel periodo di garanzia termina allo scadere della garanzia legale riconosciuta per legge al bene oggetto della compravendita secondo quanto disposto dalla Circolare interpretativa del Ministero per le Attività Produttive – Direzione generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, intitolata “Nota esplicativa al Decreto Legislativo n. 24 del 24.02.2002”.

**4.3** Sulle parti verniciate di carrozzeria la Casa Costruttrice BMW AG riconosce una garanzia di 3 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato.

**4.4** La Casa Costruttrice BMW AG riconosce una garanzia di 12 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato per i difetti sull'autoveicolo riconducibili a corrosione, purché lo stesso sia stato sottoposto, con la dovuta periodicità, ad interventi di verifica.

**4.5** All'Acquirente sono altresì riconosciuti gli ulteriori diritti indicati della “Garanzia Convenzionale Best 4 MINI” allegata alle presenti condizioni e facente parte integrante del contratto di compravendita.

**4.6.** L'Acquirente non ha diritto alla garanzia quando:

a) il vizio/difetto di conformità si è manifestato dopo due anni dalla consegna del bene;

b) l'Acquirente non ha denunciato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;

c) l'Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall'uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive;

d) l'Acquirente ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali MINI;

e) l'Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza dell'autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;

f) in caso di interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell'Acquirente;

g) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica;

h) il vizio è da ricondurre all'installazione nell'autoveicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell'autoveicolo (es. autoradio, impianti per l'alimentazione a gas / gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore.

**4.7.** Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici.

**4.8** Restano fermi ed impregiudicati i diritti dell'Acquirente contemplati dall'art. 130 del Codice del Consumo di cui al D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

o con l'accettazione da parte dell'Acquirente della Proposta di Vendita del Venditore, ma è sottoposto ad una condizione sospensiva costituita dall'accettazione, da parte della Finanziaria o della Società di renting, della rispettiva proposta di contratto indirizzata

dall'Acquirente a tali Società. Il Venditore è obbligato a non porre all'incasso gli eventuali assegni rilasciati dall'Acquirente se non dopo il verificarsi della condizione sospensiva ora detta. La Finanziaria e la Società di renting effettuano i pagamenti dovuti al Venditore solo quando questi ha consegnato all'Acquirente il bene oggetto della compravendita ed inoltre ha consegnato la relativa fattura all'Acquirente, nel caso di finanziamento, o alla Finanziaria nel caso di leasing, o alla Società di renting nel caso di renting.

Il contratto di compravendita che preveda come modalità di pagamento anche la cessione in permuta al Venditore di un bene usato si conclude soltanto quando si verifica il primo in ordine cronologico dei due seguenti fatti alternativi: (i) il Venditore ha comunicato all'Acquirente la propria accettazione della “proposta di valutazione dell'usato”, oppure (ii) entro 5 giorni dalla data della proposta ora detta il Venditore non abbia comunicato all'Acquirente di rifiutarla. In caso di rifiuto entro i 5 giorni, l'Acquirente potrà a sua volta risolvere il contratto ed il Venditore restituirà la caparra: in alternativa, le Parti potranno rinegoziare un nuovo contratto senza permuta. Quando la compravendita di un autoveicolo nuovo con permuta di un bene usato è accompagnata da una richiesta di finanziamento o di leasing alla Finanziaria o di renting alla Società di renting, il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva prevista dal capoverso precedente. Anche in questo caso si applica l'ultima frase del capoverso ora detto.

**7.2.** Il Venditore ed i suoi collaboratori autonomi o subordinati non hanno poteri di rappresentare né BMW AG, né BMW Italia S.p.A., né la Finanziaria, né la Società di renting.

**7.3.** Il contratto può essere modificato esclusivamente con patti scritti e sottoscritti da Acquirente e Venditore.